

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.M.A. (AUTO MUTUO AIUTO)

Mantova, febbraio 2012

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' costituita l'Organizzazione di volontariato, denominata "A.MA. associazione Auto Mutuo Aiuto" in forma di associazione non riconosciuta.

La qualificazione di Organizzazione di Volontariato con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Organizzazione di Volontariato avrà durata illimitata.

Art. 2

L'associazione A.M.A. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi ed agli effetti della Legge n. 266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del D. Lgs. n. 460/97 che attribuisce ad essa la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Art. 5

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

FINALITÀ

Art. 6

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto, rivolto alla generalità della popolazione.

L'Associazione A.M.A. ritiene che l'auto-mutuo-aiuto sia una valida metodologia d'intervento nel trattamento di disagi personali e familiari e delle diverse forme di dipendenza nonché supporto psicologico per il benessere personale, familiare e sociale e che le persone riunendosi in maniera volontaria e spontanea, attraverso il reciproco aiuto, possano realizzare obiettivi di crescita personale e contribuire ad incrementare le capacità relazionali e le pratiche solidali della comunità d'appartenenza.

L'Associazione potrà pertanto svolgere le proprie attività nelle seguenti aree di intervento (indicate a mero titolo esemplificativo):

- a) Organizzazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto relativi ai diversi tipi di problematiche (separazioni, anziani, handicap, problemi educativi, famiglie affidatarie e adottive, famiglie problematiche e altri tipi di disagio, sovrappeso, obesità, disordine alimentare, fumo, diabete, depressione, ansia, panico, riabilitazione post infarto, problemi nella vita di coppia, dipendenze affettive, famigliari di persone con problemi psichici, lutto);
- b) Rappresentare un punto di riferimento per i gruppi che condividono questa metodologia e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della salute e per il miglioramento della qualità della vita della persona, della famiglia e della comunità;
- c) organizzazione di specifici corsi per operatori e cittadini per favorire la nascita di programmi attraverso la metodologia dell'auto-mutuo-aiuto;
- d) sensibilizzazione della comunità con interventi pubblici su temi di cui al punto a);
- e) diffusione della cultura dell'empatia e della mutualità;
- f) produzione di materiale scritto inerente le tematiche dell'auto-mutuo-aiuto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Art. 7

L'Associazione di volontariato A.M.A. opera nella provincia di Mantova e collabora, a livello di territorio, con le associazioni A. M. A. di Brescia e di Cremona; si riserva, tuttavia, la possibilità di operare, qualora fosse richiesto, anche a livello regionale, nazionale ed internazionale.

ASSOCIATI

Art.8

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei legali rappresentanti) che condividono le finalità della stessa e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescritto, essa si intende accolta.

Art.9

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiorenne il diritto di voto in assemblea. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. I soci non possono stipulare con l'Associazione alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

Art. 10

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale associativa, se prevista.

Art. 11

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

I soci dell'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi della stessa e di partecipare alle assemblee.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci dell'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente autorizzata e nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

GLI ORGANI

Art. 13

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, il Presidente.

I soci degli organi dell'Associazione prestano la loro opera in modo volontaristico e gratuito.

Art. 14

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno affisso **in** sede almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, anche con delega.

Art. 15

Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal regolamento d'esecuzione del presente Statuto.

Art. 16

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è composto da tre a quindici membri, eletti dall'assemblea tra i soci.

L'Assemblea regola il numero dei soci nel Consiglio **direttivo** ad ogni mandato. Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi **componenti**.

L'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli associati può revocare il Consiglio direttivo qualora esso non ottemperi a quanto disposto dallo statuto.

Art. 18

Il Consiglio direttivo elegge, nella prima seduta convocata dal componente più anziano, il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza di voti.

Art. 19

Il Consiglio direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art.20

Il presidente dura in carica due anni.

Il presidente può essere revocato, qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del consiglio direttivo.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Art. 21

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso terzi e ha potere di firma e di compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

In assenza del presidente tutti i poteri di firma vengono trasferiti temporaneamente al vicepresidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodita presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai soci.

ORGANI DI CONTROLLO

Art.22

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri di cui uno Presidente, esperti in materia contabile. I componenti del Collegio hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite, poste a carico dell'Associazione, tenendo conto del bilancio preventivo e del riscontro dei documenti contabili di tutti gli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige la relazione da presentare all'Assemblea generale unitamente al bilancio consuntivo. Stende anche il verbale di ogni sua riunione e riferisce al Presidente dell'Associazione tutto ciò che ha riscontrato. La carica di revisore dei conti dura due anni ed è incompatibile con ogni altra carica sociale dell'Associazione.

Art.23

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
quote associative;

contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 24

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, proposta dal consiglio direttivo e deliberata dall'assemblea.

Art. 25

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

IL BILANCIO

Art. 26

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni mobili ed i beni immobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Art. 27

In osservazione delle disposizioni di legge, il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare; il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in voci singole, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art.28

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti entro il trenta aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Art. 29

In caso di scioglimento, per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, così come previsto dall'articolo 5 comma 4 della Legge 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

CONVENZIONI

Art.30

Le convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 266/91 sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 31

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art.32

L'Associazione può assumere dei dipendenti.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro per le Cooperative di Solidarietà Sociale.

I dipendenti sono, ai sensi della legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.33

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

RESPONSABILITA'

Art. 34

I soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 35

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 36

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 37

L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art. 38

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 39

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.